

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (80)887

Vol. 1980/0278

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 887 def.

Bruxelles, 16 dicembre 1980

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO
RIGUARDANTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO TRA
IL GOVERNO DEL CANADA E LA COMUNITA ECONOMICA
EUROPEA NEL SETTORE DELLA PESCA

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



RELAZIONE

1. Con la decisione del 3 novembre 1976, il Consiglio autorizza la Commissione a negoziare un accordo quadro col Canada nel settore della pesca.
2. Questi negoziati sono stati conclusi il 29 novembre 1980 con la siglatura del testo di un accordo sulla pesca tra la Comunità ed il Canada ; l'accordo è stato siglato dai capi delle delegazioni canadese e comunitaria. Per questo primo periodo l'accordo entra in vigore per 6 anni.
3. L'accordo consente l'accesso delle navi di una Parte alla zona di pesca dell'altra, per pescare quote del totale di catture ammesso che fossero in eccedenza rispetto al potenziale di pesca dallo Stato costiero. L'accordo specifica le condizioni alle quali questa pesca può aver luogo e definisce la cooperazione tra le due Parti nel settore della pesca. In particolare esso prescrive la cooperazione in settori quali commerci del pescato, scambi di informazioni tecniche e di personale specializzato, uso e lavorazione delle catture e disponibilità delle infrastrutture portuali. L'accordo stabilisce anche le consultazioni bilaterali tra le due parti riguardanti siffatta cooperazione.
4. Secondo la Commissione, il quadro che il presente accordo crea per l'accesso alle possibilità di pesca in acque canadesi, per il periodo compreso tra il 1981 e il 1986, è particolarmente valido considerando che la flotta comunitaria per la pesca a largo raggio ha perduto l'accesso alle acque di vari altri Paesi contraenti.
5. Alla luce di quanto sopra, la Commissione :
 - (i) raccomanda che il Consiglio, alla prossima riunione, abiliti il proprio Presidente a designare le persone autorizzate a firmare il presente accordo ;
 - (ii) propone che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento Europeo, approvi l'esito dei negoziati adottando la raccomandazione di decisione qui allegata, esprimendo così il suo benestare all'accordo.

di Raccomandazione di
Decisione del Consiglio

riguardante la conclusione di un accordo nel settore della
pesca tra il Governo del Canada e la Comunità Economica
Europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in
particolare l'art. 43,

vista la raccomandazione della Commissione,

vista l'opinione del Parlamento Europeo (1),

considerando che è nell'interesse della Comunità di approvare l'accordo tra
la Comunità Economica Europea ed il Governo del Canada riguardante la pesca
effettuata da navi di una delle Parti nella zona di pesca dell'altra Parte ;

D E C I D E :

Articolo 1

L'accordo sulla pesca tra il Governo del Canada e la Comunità Economica
Europea viene approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone
autorizzate a firmare l'accordo.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio invia, a nome della Comunità, la notifica
di cui all'art. 15 dell'accordo (2).

Fatto a

Per il Consiglio,
Il Presidente,

(1) G.U. N.

(2) La date dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee dal Segretariato Generale del Consiglio

U

ACCORDO SULLA PESCA
TRA IL GOVERNO DEL CANADA E
LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA (qui di seguito denominata "Comunità")

e

IL GOVERNO DEL CANADA

ricordando gli stretti rapporti esistenti tra la Comunità e il Canada e, in particolare, l'accordo-quadro per la cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee ed il Canada, firmato ad Ottawa il 6 luglio 1976;

considerando il loro comune desiderio di provvedere alla conservazione e alla razionale gestione delle risorse biologiche delle acque adiacenti alle loro coste, e il loro interesse per il benessere delle rispettive comunità costiere e la preservazione delle risorse biologiche delle acque adiacenti, dalle quali queste comunità dipendono;

prendendo atto che il governo del Canada ha esteso la propria giurisdizione sulle risorse biologiche nella propria fascia costiera per una superficie di 200 miglia marine dalla costa, ed esercita entro questi limiti i diritti sovrani per quanto riguarda l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di queste risorse; considerando che gli Stati membri della Comunità hanno convenuto che le loro zone di pesca (qui di seguito denominate "zona di pesca della Comunità") si estendono sino a 200 miglia marine dalla costa, limite entro il quale l'esercizio della pesca è soggetto alla politica comunitaria comune in materia di pesca;

tenendo conto della necessità di coordinare la gestione di talune risorse biologiche marine che si trovano nelle acque sottoposte alla giurisdizione del Canada in materia di pesca e nella zona di pesca della Comunità;

tenendo conto dei lavori svolti dalla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della prassi degli Stati che ad esso conforma;

.../...

6

affermando che l'esercizio dei diritti sovrani da parte degli Stati costieri entro le zone sottoposte alla loro giurisdizione relativamente alle risorse biologiche per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di queste risorse deve essere attuato in conformità dei principi del diritto internazionale;

tenendo conto che ciascuna delle due parti è interessata allo sviluppo della pesca nella zona dell'altra;

desiderosi di fissare i termini e le condizioni relative alla pesca nelle zone di reciproco interesse,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE :

../..

Articolo I

Le due parti collaborano strettamente per quanto attiene alla conservazione ed allo sfruttamento delle risorse biologiche del mare. Esse attuano le misure atte ad agevolare questa cooperazione, si consultano e cooperano in occasione di negoziati internazionali e nell'ambito di organismi internazionali al fine di raggiungere obiettivi comuni in materia di pesca.

Articolo II

1. a) Il governo del Canada si impegna a concedere alle navi battenti bandiera degli Stati membri della Comunità il diritto di pesca entro la zona al largo della costa orientale del Canada, soggetta alla giurisdizione canadese con decorrenza 31 dicembre 1976, per quote-parti del totale di cattura autorizzato che risultassero in eccedenza rispetto alle capacità di cattura canadesi, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

- b) La Comunità si impegna a concedere alle navi canadesi il diritto di pesca entro la sua zona per quote-parti del totale di cattura autorizzato che risultassero in eccedenza rispetto alle capacità di cattura della Comunità, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

(Articolo II)

2. Per quanto riguarda le acque soggette alla sua giurisdizione in materia di pesca di cui al paragrafo 1, fatte salve le modifiche necessarie per far fronte a circostanze impreviste, ciascuna parte stabilisce ogni anno quanto segue :

- (a) il totale di cattura autorizzato per le popolazioni di una stessa specie o di specie differenti in considerazione dei dati scientifici disponibili, della interdipendenza delle popolazioni, dei lavori dei competenti organismi internazionali e di altri fattori pertinenti;
- (b) la propria capacità di cattura rispetto a tali popolazioni; e
- (c) preve opportune consultazioni, le eventuali quote-parti delle eccedenze delle popolazioni di una stessa specie o di specie differenti da assegnare ai pescherecci dell'altra parte, nonché le zone entro le quali queste quote possono essere catturate.

.../...

(Articolo II)

3. Nel definire le quote e le zone in cui le catture possono aver luogo, ciascuna parte prenderà in considerazione, tra l'altro gli elementi sotto indicati :

- i propri interessi;
- l'eccedenza del totale di cattura autorizzato di determinate popolazioni;
- la tradizionale attività di pesca svolta dai pescherecci dell'altra parte;
- la reciprocità dell'accesso;
- altri vantaggi che possono essere offerti in seguito alla cooperazione di cui, all'articolo VIII.

.../...

Articolo III

1. Ciascuna parte prende tutte le misure necessarie affinché le sue navi operino in osservanza del presente accordo e delle misure che saranno concordate di volta in volta conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Nella zona sottoposta alla sua giurisdizione, ciascuna parte può attuare, in conformità del diritto internazionale, le misure necessarie affinché le navi dell'altra parte osservino le disposizioni del presente accordo.
3. Nella zona sottoposta alla sua giurisdizione, ciascuna parte può attuare le misure necessarie per dare effetto alle disposizioni del presente accordo, compreso eventualmente il rilascio di licenze.
4. Quando esercitano l'attività di pesca nella zona soggetta alla giurisdizione dell'altra parte, i pescherecci di una parte devono osservare tutte le norme che disciplinano tale attività in quella zona.
5. Ciascuna parte può attuare le misure che ritiene necessarie per la conservazione, la gestione razionale e la regolamentazione dell'attività di pesca nella propria zona, purché tali misure non vengano prese con lo scopo specifico di impedire ai pescherecci dell'altra parte di effettuare le catture delle quote loro concesse a norma del presente accordo.

.../...

Articolo IV

Le due parti si impegnano a collaborare, sul piano bilaterale oppure per il tramite dei competenti organismi internazionali, ai fini della corretta gestione e conservazione delle riserve che si trovano nelle zone soggette alla loro giurisdizione e delle popolazioni di specie associate. In particolare, esse si adopereranno per armonizzare le misure da applicare a queste riserve, si consulteranno frequentemente e si scambieranno a tal fine le statistiche pertinenti in materia di pesca.

.../...

Articolo V

In base all'andamento delle relazione in materia di pesca, in conformità delle disposizioni dell'articolo II, le due parti si impegnano a cooperare, se del caso, nella ricerca scientifica necessaria per la gestione, la conservazione e l'utilizzazione delle risorse biologiche nella zona soggetta alla giurisdizione dell'altra parte in materia di pesca. A tal fine, scienziati delle due parti si consulteranno circa l'esecuzione delle ricerche, l'analisi e l'interpretazione dei risultati ottenuti.

.../...

Articolo VI

1. Subordinatamente alla disponibilità di attrezzature ed alle esigenze dei propri pescherecci, ciascuna parte consentirà ai pescherecci cui ha rilasciato una licenza a norma del presente accordo l'accesso ai suoi porti, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme amministrative in vigore, per acquistare esche, rifornimenti, attrezzi o effettuare riparazioni o per altri fini che detta parte può determinare.

2. L'autorizzazione di cui sopra diventa nulla nei confronti di qualsiasi peschereccio cui sia stata rilasciata una licenza di pesca a norma del presente accordo immediatamente dopo la revoca o la scadenza della licenza stessa, fatta eccezione per quanto riguarda l'accesso ai porti al fine di acquistare rifornimenti o effettuare riparazioni necessarie per proseguire la navigazione.

3. Le disposizioni del presente articolo non riguardano l'accesso ai porti dell'una o dell'altra parte in caso di pericolo, emergenza medica o forza maggiore.

.../...

Articolo VII

1. Le due parti ribadiscono la propria adesione al principio della cooperazione stabilito nella Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico di nord-ovest, di cui sono parti contraenti, con particolare riguardo all'articolo XI, paragrafo 4.

2. Qualora l'attività di pesca di una terza parte provochi una minaccia per la conservazione delle risorse biologiche delle acque al largo delle zone di cui all'articolo II, oppure ad esse adiacenti, le due parti si impegnano a collaborare per far fronte a tale minaccia.

.../...

16

Articolo VIII

1. Le due parti si impagnano ad incoraggiare la cooperazione economica e commerciale nel settore della pesca.

2. A tal fine le due parti, utilizzeranno in particolare le possibilità offerte dall'accordo-quadro del 1976, per la cooperazione commerciale ed economica fra le Comunità europee e il Canada nel settore della pesca, allo scopo di migliorare reciprocamente le condizioni e i termini delle loro relazioni in materia di pesca.

.../...

Articolo IX

Le due parti condurranno consultazioni periodiche bilaterali per la messa a punto di un'ulteriore cooperazione nel settore della pesca, includendovi la collaborazione sui seguenti aspetti : commercio del prodotto della pesca, scambio di informazioni tecniche e di personale specializzato, miglioramento dell'utilizzazione e della trasformazione del pescato, nonché accordi che consentano ai pescherecci di ciascuna parte l'uso dei porti dell'altra parte per sbarcare o imbarcare membri dell'equipaggio od altre persone o per altri fini da concordare.

.../...

Articolo X

1. Le due parti si consultano su questioni relative all'applicazione ed al buon funzionamento del presente accordo.
2. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o applicazione del presente accordo sarà oggetto di consultazioni tra le parti.

.../...

Articolo XI

Il presente accordo si applica ai territori in cui è in vigore il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo, nonché al territorio del Canada.

.../...

20

Articolo XII

1. Il presente accordo lascia impregiudicate le convenzioni multilaterali alle quali il Canada e la Comunità o qualsiasi Stato membro abbiano aderito, nonché le opinioni dell'una o dell'altra parte su questioni relative al diritto del mare.

2. Il presente accordo lascia impregiudicata la delimitazione delle zone economiche o delle zone di pesca tra il Canada e gli Stati membri della Comunità europea.

Articolo XIII

1. Il presente accordo lascia salvi i diritti concessi a norma di qualsiasi accordo sulla pesca tra uno Stato membro della Comunità ed il Canada.

2. Con decorrenza dalla sua entrata in vigore, nondimeno, la Comunità conduce in nome dello Stato membro in causa tutte le consultazioni eventualmente necessarie per definire i diritti di pesca concessi a norma del suddetto accordo.

.../...

Articolo XIV

L'allegato costituisce parte integrante dell'accordo.

.../...

Articolo XV

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

.../...

Articolo XVI

Il presente accordo può essere rescisso dall'una o dall'altra parte il 31 dicembre 1986, oppure in qualsiasi momento dopo tale data, a condizione che ne venga dato preavviso di almeno dodici mesi.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a, il
in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Per il Consiglio delle
Comunità Europee,

Per il Governo del
Canada,

Allegato

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' SULL'ARTICOLO XI
DELL'ACCORDO SULLA PESCA TRA
LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ED
IL GOVERNO DEL CANADA

Secondo il desiderio espresso dal governo del Canada, la Comunità conferma che l'articolo XI dell'accordo comprende le disposizioni tradizionalmente inserite negli accordi conclusi tra la Comunità economica europea ed i paesi terzi.